

**«Linee guida per l'assegnazione del contributo regionale per la realizzazione di interventi di manutenzione territoriale a favore dei piccoli comuni montani. Elementi essenziali per la redazione dei Programmi di Intervento (in attuazione della l.r. n. 22 del 05/08/2015)».**

## **1. OBIETTIVI, FINALITA' E RISULTATI ATTESI**

1.1 La Giunta regionale intende promuovere e sostenere, attraverso le Comunità Montane, la realizzazione di interventi di manutenzione territoriale a favore dei piccoli comuni montani, al fine di favorire la tutela e la valorizzazione del territorio. Le presenti linee guida definiscono gli indirizzi per l'attivazione degli interventi. Con successivo provvedimento del dirigente della Struttura competente per la montagna saranno definite le modalità di presentazione delle domande di contributo e di realizzazione degli interventi.

1.2 Le Comunità montane presentano per il proprio territorio un Programma per la realizzazione di interventi di manutenzione territoriale, privilegiando quelli a favore del territorio dei piccoli comuni montani come individuati ai sensi della dgr n. 2008/2014, "Classificazione dei piccoli comuni non montani della Lombardia in zone che presentano simili condizioni di sviluppo socio-economico e infrastrutturale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 e classificazione generale dei piccoli comuni della Lombardia".

1.3 I Programmi sono finalizzati a garantire un livello di protezione adeguato del territorio rispetto al rischio idraulico, geomorfologico e valanghivo compatibile con l'assetto insediativo, infrastrutturale, produttivo; a promuovere la conservazione della diversità biologica degli ecosistemi naturali; a favorire l'uso sostenibile delle risorse e degli spazi naturali. I Programmi presentati dalle Comunità montane devono essere coerenti con i Programmi di sviluppo socio-economico e triennali di opere e interventi delle Comunità Montane stesse, ex art. 8 L.R. 19/08, e con la programmazione regionale (PRS/DEFR e AQST).

1.4 Il finanziamento regionale riguarderà, pertanto, Programmi relativi ad interventi di conservazione ambientale e difesa del suolo, comprese le manutenzioni idraulico forestali sul reticolo idrico minore e principale, la sistemazione di viabilità minore e viabilità agro silvopastorale con particolare attenzione alle opere di regimazione delle acque di ruscellamento, la sistemazione di ammassi rocciosi instabili, gli interventi sul patrimonio boschivo finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico, di norma nei territori dei piccoli comuni montani, in armonia con le finalità della LR 25/07.

1.5 La presentazione dei Programmi alla Regione Lombardia è su iniziativa della Giunta della Comunità Montana che approva la proposta di Programma e deve indicare gli interventi proposti, gli adempimenti di competenza necessari per l'attuazione, il cronoprogramma delle attività ed il programma finanziario.

## **2. FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI**

2.1 Le risorse per l'attuazione degli interventi previsti dai Programmi sono pari a € 3.000.000,00 (tre milioni) di euro e sono ripartite tra le zone omogenee di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità Montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali).

2.2 Gli interventi approvati nell'ambito di ciascun Programma non devono essere già iniziati anteriormente alla data di approvazione della proposta di Programma da parte della Giunta Comunitaria. Non sono riconosciute come ammissibili ai fini del contributo regionale spese effettuate prima di quella data.

## **3. SOGGETTO PROMOTORE E RESPONSABILE**

3.1. La Comunità Montana di riferimento territoriale della zona omogenea è soggetto promotore unico e soggetto responsabile del Programma.

3.2 Per ogni zona omogenea la Comunità montana propone un unico Programma comprendente interventi dei soggetti pubblici dell'area, eventualmente cofinanziati da altri soggetti.

3.3 La Comunità montana gestisce direttamente tutti i rapporti finanziari collegati alla realizzazione degli interventi e la relativa rendicontazione, assumendo tempestivamente tutti i provvedimenti necessari a garantire il regolare andamento dei lavori.

3.4 Per svolgere le attività di cui ai precedenti punti è nominato presso la CM il responsabile del procedimento anche con funzione di raccordo con Regione Lombardia.

## **4. PROCEDURA DI PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA D'INTERVENTO**

4.1. La Comunità montana elabora le proposte pervenute dal suo territorio di riferimento, redige la proposta di Programma approvata dalla Giunta Esecutiva e la trasmette a Regione Lombardia (secondo le modalità di cui al successivo decreto del dirigente competente) entro e non oltre il 20 novembre 2015 a pena di decadenza dal contributo. Le Sedi Territoriali di Regione Lombardia sono a

disposizione per fornire in ogni fase ulteriori informazioni e ad accompagnare le Comunità Montane nell'attività di composizione dei Programmi.

4.2 Previa verifica di ammissibilità e procedibilità, e di coerenza con gli strumenti di programmazione regionale, la proposta di Programma è istruita e valutata da Regione Lombardia attraverso un Nucleo di valutazione presieduta dal dirigente della Direzione Presidenza - Struttura competente per la montagna e composto da rappresentanti delle Direzioni Generali Agricoltura, Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo e di ERSAF.

4.3. Il dirigente della Direzione Presidenza - Struttura competente per la montagna prende atto con proprio decreto degli esiti di tale valutazione, e in caso positivo approva le proposte di Programma entro il 30 novembre 2015. Contestualmente, secondo il prospetto di riparto già approvato dalla Giunta regionale, provvede all'impegno di spesa delle risorse a disposizione, e alla liquidazione di una somma pari al 15% delle risorse a disposizione a titolo di anticipazione alle CCMM per la realizzazione dei Programmi (€ 450.000,00).

## **5. ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ED EROGAZIONE DELLE RISORSE**

5.1 Le attività del Programma devono iniziare entro 30 giorni dall'approvazione regionale di cui al precedente punto 4.3, e terminare entro e non oltre il 30 settembre 2016, comprese eventuali proroghe che possono essere concesse e autorizzate una sola volta per ciascun intervento, e non oltre quanto previsto dall'art. 27 comma 3 della l.r. 34/78.

5.2 Il contributo regionale è liquidato in quote corrispondenti allo stato di realizzazione degli interventi e comunque fino al 50 % dell'importo complessivo stanziato entro il 31 maggio 2016, previa valutazione di un Nucleo di monitoraggio che verifica periodicamente il regolare avanzamento degli interventi. Tale Nucleo è costituito da tre componenti rispettivamente della Struttura competente per la montagna, che la presiede, delle STER interessate e di ERSAF.

5.3 Per ciascun Programma il Nucleo:

- a) esamina gli stati di avanzamento degli interventi e la relazione sull'andamento dei progetti;
- b) verifica che l'avanzamento dei lavori è coerente con i cronoprogrammi approvati in sede di progettazione esecutiva e comunque con i tempi di inizio e fine lavori dichiarati in sede di deliberazione comunitaria di approvazione del Programma d'interventi, eventualmente anche effettuando sopralluoghi o acquisendo riscontri in loco;
- c) definisce gli importi da liquidare da parte di Regione Lombardia in coerenza con l'avanzamento reale degli interventi e con la programmazione del bilancio regionale.

5.4 Il saldo è liquidato entro il 30 novembre 2016 su presentazione del rendiconto finale trasmesso dalle Comunità Montane entro il 31 ottobre 2016.

5.5. Regione Lombardia può avvalersi di ERSAF e delle sue strutture centrali e periferiche per meglio assicurare la vigilanza sull'attuazione degli interventi.

## **6. MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI E CONTROLLI**

6.1. La Comunità montana responsabile del Programma assicura un adeguato flusso informativo al Nucleo di monitoraggio relativo all'avanzamento finanziario, procedurale e fisico degli interventi mediante una relazione semestrale analitica di verifica e monitoraggio con rendicontazione delle spese, in merito allo stato di avanzamento finanziario e procedurale degli interventi, sulla base dello stato avanzamento lavori da inviare alla struttura regionale competente entro il 30 aprile 2016 ed entro il 31 ottobre 2016.

6.2 La tempestiva e corretta predisposizione delle relazioni di cui al precedente capoverso costituisce presupposto per le erogazioni delle risorse finanziarie previste dalle presenti linee guida.

6.3. Non sono ammesse rimodulazioni di alcun genere, ne' finanziarie ne' tecniche.

6.4. Regione Lombardia, anche tenendo conto dell'esito di controlli già svolti, predispone annualmente un programma di controlli sulla realizzazione del Programma d'interventi secondo le procedure in vigore, sottoponendo a controllo tra il 5 e il 10 per cento dei progetti in corso o già ultimati per ciascuna provincia, con riferimento al valore economico dei progetti, avvalendosi anche del personale addetto ai controlli delle STER e/o ERSAF.

## **7. INADEMPIMENTO E REVOCA DEL CONTRIBUTO**

7.1. La mancata attuazione, verifica e monitoraggio degli interventi per fatto imputabile alla Comunità montana costituisce fattispecie di inadempimento.

7.2 In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento rispettivamente alle diffide o alle indicazioni regionali, la Regione procede alla revoca del finanziamento.

## **8. TRASPARENZA**

8.1. Le deliberazioni di approvazione del Programma d'interventi, nonché tutti gli atti relativi alle fasi di realizzazione, e le relazioni periodiche sull'avanzamento dei progetti sono pubblicate tempestivamente a cura della Comunità montana sul proprio sito web istituzionale e dalla Regione sul proprio portale web istituzionale e/o nelle pagine dedicate alla montagna.